

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato dagli onorevoli interroganti sarebbe in aperto contrasto con tutto il sistema delle norme che regolano il funzionamento giuridico-amministrativo dei consorzi sanitari.

« Secondo la legislazione vigente, spetta esclusivamente ai Consigli dei singoli comuni costituenti un consorzio sanitario deliberare in merito alle spese necessarie per il funzionamento del consorzio stesso, mentre alle rappresentanze consorziali sono riservati i provvedimenti circa il funzionamento tecnico-amministrativo del consorzio (capitolato, regolamento interno, pagamento di stipendi e disciplina del personale ecc.) nei limiti dei fondi posti a sua disposizione dalla convenzione regolatrice del consorzio.

« L'adozione della suggerita riforma non potrebbe effettuarsi senza ledere gravemente il principio stesso dell'autonomia comunale, in virtù della quale ogni comune deve essere lasciato libero nel vincolare il proprio bilancio e di provvedere, nella maniera che crede più rispondente ai propri interessi, ai servizi pubblici dipendenti.

« D'altra parte, ad ovviare all'inconveniente lamentato dagli onorevoli interroganti occorrono adeguati rimedi, per la facoltà pertinente alla Giunta provinciale amministrativa (articolo 219 della legge comunale e provinciale) d'intervenire d'ufficio per rendere vano l'eventuale rifiuto di qualcuno dei comuni consorziati a deliberare le spese che fossero ritenute necessarie, e quindi obbligatorie, per il funzionamento del servizio sanitario.

« Il sottosegretario di Stato
« BONICELLI ».

Bouvier. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere come ritenga possa conciliarsi la necessità giustamente proclamata dal Governo di risparmiare ed astenersi dagli oggetti di lusso provenienti dall'estero, col permesso accordato ad un rilevante numero di modiste di recarsi a Parigi a fare provviste di figurini ».

RISPOSTA. — « Un certo numero di commercianti, sarte e modiste, ha effettivamente ottenuto il passaporto per recarsi a Parigi per affari inerenti al commercio delle mode. Ciò perchè il decreto del 26 luglio 1915 col quale venivano fissate le norme per l'uscita dal Regno dei nazionali se consente alle autorità circondariali la facoltà di negare o ritirare il passaporto « per motivi di pubblico interesse » non poteva essere interpretato, di regola, nel senso di

vietare l'uscita dal Regno a commercianti recantisi in paese alleato, per ragioni del proprio commercio.

« Il Commissariato dell'emigrazione e i prefetti competenti non ritennero assumere la responsabilità dei divieti che volta per volta, avrebbero dovuto opporre alle singole domande di passaporto. Tali divieti che avrebbero potuto dar luogo a lagni ed a ricorsi per eccesso di potere, non avrebbero raggiunto lo scopo di impedire l'ingresso nel Regno degli oggetti di lusso. I figurini di mode avrebbero infatti potuto pervenire ugualmente ai commercianti nostri.

« È però intervenuto un decreto luogotenenziale (1° aprile 1917) a disciplinare in modo legale la questione, vietando, in linea generale, l'introduzione nel Regno delle merci e degli articoli di lusso, salvo permessi speciali concessi dal ministro delle finanze.

« In tal modo lo scopo accennato dall'onorevole Bouvier può esser raggiunto meglio che ricorrendo alla misura del diniego del passaporto.

« Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri
« FOSCARI ».

Cannavina. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere: a) la esistenza o meno di ulteriori attività di spettanza dei soci recedenti della disciolta Cassa mutua pensioni di Torino, dal momento che dal piano di reparto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1914, n. 115, risulta la esistenza di un fondo di riserva di oltre cinque milioni, e che dal 1° gennaio 1913 al 1° gennaio 1916 i fondi accantonati devono aver dati frutti che non furono distribuiti nel 1916 nè poi; b) al quanto per cento della totalità delle somme ripartite nel 1916 ammonti, sia pure con semplice approssimazione, il totale delle censate attività; c) nel caso tale percentuale superi 1.50 quando presumibilmente si farà luogo all'ulteriore reparto ».

RISPOSTA. — « Sull'eventualità di un ulteriore reparto fra i soci della Cassa pensioni di Torino osservo che il fondo di riserva di lire 5,366,390 al 31 dicembre 1912, e di lire 5,414,844.33 al 31 dicembre 1913, risultante, a valore di bilancio, dalla situazione patrimoniale allegata al piano di riparto delle attività della Cassa pensioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1914, è stato - secondo la sua specifica de-